

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2017, n. 4

L.R. n. 7 del 10/03/2014 art. 10 – Dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio regionale in relazione alle conseguenze delle recenti condizioni meteorologiche sfavorevoli.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

VISTA la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, con cui sono state individuate, in materia di protezione civile, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità Montane cd altri Enti Locali;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 10/03/2014 che ha definito il “Sistema regionale di protezione civile” ed ha individuato i compiti della Regione, delle Province e dei Comuni, indicando (art. 2 co. 1) la seguente tipologia di eventi di rilevanza per la protezione civile:

eventi di tipo a): eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

eventi di tipo b): eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

eventi di tipo c): calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997 n.59”;

VISTE le leggi regionali n. 31/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” e n. 9/2016, “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31”, in attuazione della legge n. 56/2014 (Legge Del Rio);

CONSIDERATO che è in corso nella Regione Puglia a partire dal 5 gennaio un evento meteorico di particolare diffusione ed intensità, sotto forma di copiose nevicate e di associate gelate dovute alle basse temperature ed al forte vento dai quadranti settentrionali, da considerarsi eccezionale rispetto all'analisi storico statistica di eventi similari;

CONSIDERATO che ad oggi oltre sessanta Comuni dislocati nelle n. 6 province pugliesi hanno informato la Protezione Civile regionale di avere messo in campo azioni di protezione civile attivando i rispettivi C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed assumendo iniziative a tutela della pubblica e privata incolumità, anche sotto forma di interventi di somma urgenza;

CONSIDERATO che alcune Prefetture competenti per territorio hanno attivato sia i C.O.V. (Comitati Operativi Viabilità) che i C.C.S. (Centri di Coordinamento Soccorsi) con conseguente mobilitazione delle Forze statali (esercito, aeronautica, polizia stradale, VV. F. etc);

RITENUTO che è necessario assumere iniziative straordinarie al fine di assicurare il migliore coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare l'evento tuttora in atto;

DECRETA

Art. 1)

(Dichiarazione dello stato di emergenza)

E' dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio regionale per giorni 30 (trenta), salvo eventuale proroga.

Art. 2)

(Coordinamento istituzionale)

Fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci e alle altre autorità di protezione civile, è assunto da parte del Presidente della Giunta Regionale il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di emergenza con l'obiettivo di favorire l'esecuzione degli interventi necessari e predisporre la ricognizione del fabbisogno delle risorse finanziarie.

Art. 3)

(Volontariato)

Per tutta la durata dell'emergenza ai Coordinamenti provinciali di volontariato e alle Associazioni di volontariato iscritti nell'elenco regionale ai sensi del R.R. n. 1/2016, attivati dalla 'Protezione Civile regionale e dagli Enti locali, previa comunicazione alla stessa Protezione Civile, sono riconosciuti ai datori di lavoro dei relativi volontari coinvolti i benefici previsti dal DPR n. 194/2001 e dalla L.R. n. 26/2013.

Art. 4)

(Ricognizione delle risorse finanziarie)

Sulla base delle richieste di rimborso avanzate da parte degli Enti locali e delle Prefetture per l'utilizzo delle Forze statali, il Dirigente della Sezione Protezione Civile predispone la ricognizione delle risorse finanziarie necessarie che deve contenere:

- a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio e ad assicurare l'indispensabile assistenza alla popolazione colpita;
- b) le attività poste in essere anche in termini di somma urgenza per il ripristino della funzionalità urbana ed extraurbana.
- c) le attività di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti viarie.

Art 5)

(Deroga allo smaltimento delle carcasse degli animali da allevamento)

1. È consentito lo smaltimento delle carcasse in azienda nei Comuni colpiti dall'ondata di maltempo non raggiungibili dai mezzi di trasporto, tramite sotterramento in loco così come previsto dall'art. 19 comma c) del Regolamento CE 1069 del 21 Ottobre 2009 "recante norme sanitarie relative sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. Ce 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
2. Il sotterramento di cui al precedente comma deve garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano sotterrati:
 - a) in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi;
 - b) in un sito (identificato, con profondità adeguata, cosparso con calce o altro materia disinfettante, interdetto all'utilizzo agricolo per un congruo periodo) senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, particolare per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, oppure che sono nocivi a causa del rumore o dell'odore.
3. Gli allevatori che utilizzano tale deroga sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Veterinari sanità animale della ASL competente per territorio.

Art. 6)

(Intervento dello Stato)

Qualora durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza la gravità dell'evento, per intensità ed estensione, si dimostrasse tale da richiedere l'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, saranno assunte le conseguenti iniziative per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Art.7)

(Ordinanze)

Con ordinanze successive potranno essere disposte ulteriori misure attuative del presente decreto.

Art. 8)

(Risorse Finanziarie)

Per le prime misure di attuazione del presente decreto sono destinate le risorse di € 1.500.000,00 già stanziata nel bilancio regionale 2017 Missione 11 Programma 2 Tit. 2 cap. 531015

Art.9)

(Informazione)

Del presente decreto è data tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale

Art.10)
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 10)
(Esecutività)

Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

N. 04 del registro

Bari 11/01/2017

Michele Emiliano